



Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33  
**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**  
[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)  
[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

**Progetto agrovoltaico con intervento di agricoltura specializzata della potenza nominale in DC di 21.83 MW denominato "Pantalla" ed opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT) alla Rete Elettrica Nazionale – ID 8743**

### OSSERVAZIONI

**ALLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DALLA DITTA PANTALLA SOLAR S.R.L. (MASE. REGISTRO UFFICIALE. INGRESSO. 0196484. 30-11-2023)**

#### **1) Sul punto 1 delle controdeduzioni inerenti la applicabilità della DGR 171/2023 della Regione Lazio (pag. 1-3)**

Il proponente afferma che la Delibera regionale è applicabile solo ai PAUR emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dunque non al caso in esame ove è stata richiesta una Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003 per la quale l'Amministrazione competente al rilascio è la Provincia di Viterbo su delega regionale.

Al riguardo va evidenziato che l'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, a seguito della sostituzione del comma 4 del medesimo articolo operata dall'art. 47, comma 3, lett. c) del D.L. 13/2023 nel testo modificato introdotto dalla Legge di conversione 41/2023, è stata assorbita nel PAUR secondo quanto disposto dall' art. 27-bis, comma 7 del D. Lgs. 152/2006.

Resta quindi salva l'applicabilità della DGR Lazio 171/2023 al progetto in esame. Sostenere inoltre che gli impianti agrovoltaici rappresentino una fattispecie diversa dagli impianti fotovoltaici è fuori luogo sul piano giuridico, dal momento che, come peraltro dichiarato dallo stesso proponente nell'Avviso al Pubblico, il progetto è compreso *nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.*

#### **2) Sul punto 9 delle controdeduzioni inerenti le Aree idonee (pagg. 12-13)**

Nelle osservazioni presentate da AdT (Osservazione 1 "Di carattere preliminare") riguardo alla eventuale presenza di aree tutelate ai sensi della Parte II<sup>e</sup> e degli artt. 136 e 142 del Codice BB.CC., si evidenziava la mancanza di una cartografia che evidenziasse tali aree (e le relative fasce di rispetto con ampiezza di 500 metri per il fotovoltaico).

In maniera assai puntuale e dettagliata tale approfondimento cartografico, insieme ad altre integrazioni, è stato richiesto dal MIC – Soprintendenza speciale PNRR – PNIEC nella sua nota di richiesta integrazioni del 17.11.2023, in merito alla quale la ditta proponente dichiara, a pag. 4 della sua nota di controdeduzioni del 30.11.2023, che avrebbe fornito riscontro producendo entro il 15.12.2023 un aggiornamento che soddisfi le richieste sia del MIC che della Commissione PNRR-PNIEC del MASE.

Tale aggiornamento è contenuto per l'appunto nelle "Controdeduzioni" in argomento pubblicate sul Portale VIA del MASE in data 05.01.2024.

In esso viene dapprima prospettata la solita tesi, palesemente inattendibile, secondo cui sia le aree "idonee" che quelle "non idonee" (queste ultime dichiarate tali ai sensi dell'All. 3 alle Linee guida del MISE approvate con DM 10.09.2010) non avrebbero valore giuridico tassativo ma meramente



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**

[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)

[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

indicativo – rispettivamente - di una minore o maggiore probabilità di incorrere, in sede di procedura di VIA, in una valutazione negativa dei progetti di impianti FER, ferma restando la valutazione caso per caso attraverso la procedura di VIA.

A tale affermazione rispondiamo che il D. Lgs. 199/2021, art. 20, comma 1, in fedele trasposizione dei criteri di delega dettati dall'art. 5 della Legge delega europea 53/2021, ha demandato al Governo il compito di stabilire, con uno o più decreti ministeriali, *principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Se ne ricava la univoca indicazione fornita dal Legislatore secondo cui gli impianti che rientrano tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al Punto 1.2.1, come è il caso del progetto in questione per espressa dichiarazione dalla ditta proponente ~~Pantalla Solar s.r.l.~~ a pag. 1 dell'Avviso al Pubblico pubblicato sul Portale VIA del MASE il 02/10/2023, Codice MASE-2023-015586, debbano essere tassativamente localizzati all'interno delle aree individuate quali "idonee" ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali sopra citati.*

La Relazione del proponente afferma a pag. 13 che il progetto, prima che la nuova proposta di vincolo dichiarativo di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) per il bacino dell'Arrone iniziasse a dispiegare gli effetti di tutela di cui all'art. 146 del Codice dei BB.CC. a partire dal primo giorno della sua pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non ricadeva né in aree ricomprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 né nella fascia di rispetto di beni tutelati dalla Parte seconda o dall'art. 136 del medesimo D. Lgs. 42/2004.

A seguire la Relazione riporta una serie di argomentazioni che vorrebbero avvalorare una presunta compatibilità paesaggistica dell'impianto anche con il nuovo vincolo, ma che tuttavia eludono il nuovo motivo ostativo alla realizzazione del progetto, rappresentato dal fatto che il sito di realizzazione, a seguito del vincolo oggi sopravvenuto, ricade in un'area che non risulta più qualificabile quale "idonea" sulla base dei requisiti di legge della lett. c-*quater*) del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

### **3) Sul punto 11 delle controdeduzioni inerenti "Presunte incoerenze o incompletezze dei documenti" (pag. 13)**

Riscontriamo una singolare risposta sulla illeggibilità rilevata che invece tale non sarebbe per gli esperti; proprio alcuni tecnici esperti ci hanno fatto notare tale anomalie, che pertanto permangono.

La S.P. 13 è una "strada extraurbana secondaria", interessata da transito veicolare, e per questo sarebbe stato opportuno indicare la sua classificazione amministrativa oltre che tecnica, con quello che ne consegue.

### **4) Sul punto 11 delle controdeduzioni inerenti LCA e Zinco (pagg. 15 e 16)**



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**

[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)

[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

---

Le osservazioni degli Amici della Terra sul Life Cycle Assessment (LCA) pongono un tema innovativo, a cui le controdeduzioni non forniscono le risposte necessarie e su cui lo stesso MASE è invitato a riflettere.

In merito poi al rischio di dilavamento dello **zinco**, il proponente nello Studio di impatto ambientale precisa il tipo di materiale metallico adoperato per le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici (Acciaio UNI EN 10025 – 2, Tipo S235) limitandosi a dire a pag. 56 dello Studio che essi saranno “galvanicamente protetti”, senza tuttavia specificare quale sia la tecnica di protezione galvanica.

Generalmente la protezione dalla corrosione dei profilati in acciaio al manganese viene effettuata mediante zincatura elettrolitica, che consiste in un trattamento di elettrodeposizione di un film di zinco metallico sulla superficie del profilato.

Su tale tipologia di materiali, in coincidenza con valori del pH tendenti all’acidità ( $\text{pH} < 6$ ) può innescarsi un processo di dissoluzione e solubilizzazione dello zinco metallico che può essere in tal modo veicolato nei terreni sottostanti e, nel tempo, migrare nelle acque di falda.

Il proponente dichiara nelle sue controdeduzioni che, essendo i valori di pH dei terreni compresi tra 6.5 e 8, è da escludersi il fenomeno della cessione dello zinco.

Si fa osservare che la componente ambientale da verificare piuttosto che il terreno è il pH delle acque di pioggia, che di norma è leggermente acido (intorno a 5,6) a causa della CO<sub>2</sub> presente in atmosfera.

Occorre pertanto, ad avviso della scrivente Associazione, che il proponente integri lo Studio di impatto ambientale sottoponendo i materiali delle strutture di sostegno, qualora protetti tramite zincatura, ad appositi test di cessione (le condizioni del test dovranno riprodurre i valori di pH delle piogge) al fine di avere cognizione della entità del fenomeno di dissoluzione dello zinco. Tale fenomeno, come descritto nel lavoro scientifico americano menzionato da questa Associazione nelle sue osservazioni:

*“Copper and Zinc in Urban Runoff Phase 2 - Rainwater Washoff Monitoring” (Bookter, A., and D. Serdar. 2019. Copper and Zinc in Urban Runoff: Phase 2 – Rainwater Washoff Monitoring”.*

*Publication 19-03-008. Washington State Department of Ecology, Olympia.*

<https://fortress.wa.gov/ecy/publications/SummaryPages/1903008.html>

può presentarsi non trascurabile ed è meritevole di approfondimento per fini di tutela sia ambientale che sanitaria.

Il sistema di monitoraggio dell’impianto agrivoltaico, infine, dovrà monitorare anche la concentrazione di zinco nel suolo e nelle colture agricole.

## **5) Sul punto 11 delle controdeduzioni inerenti gli incendi (pag. 16)**

Il proponente dichiara che “Non risultano disponibili *database* o mappature delle aree percorse dal fuoco in Toscana” e che “I CDU non segnalano alcun vincolo di questa natura”.

Riteniamo che si tratti di una grave disapplicazione della L. 353/2000 da parte del Comune di Toscana sul tema degli incendi che, notoriamente, costituisce una grave minaccia per l’incolumità



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma  
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33  
**P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584**  
[www.amicidellaterra.it](http://www.amicidellaterra.it)  
[amicidellaterra@pec.it](mailto:amicidellaterra@pec.it) – [segreteria@amicidellaterra.it](mailto:segreteria@amicidellaterra.it)

pubblica oltre che per l'ambiente in Italia, per di più in territorio che rientra, come quello di tutti i Comuni della Tuscia viterbese, nella classe di pericolosità "molto alta" all'interno del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - Periodo 2020-2022" approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione 15 maggio 2020, n. 270 ai sensi della L.R. 39/2002 art. 64 comma 5.

Rimarchiamo poi che gli allegati alle controdeduzioni, come elencati a pag. 18, non sono stati pubblicati nel sito web del MASE, compreso il CDU sopra citato.

Riteniamo e chiediamo che il MASE compia ogni necessario approfondimento per chiarire questa delicata situazione.

## Conclusioni

**Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo discutibile progetto, pur convinti del credito di cui dovrebbero godere le produzioni rinnovabili, spesso purtroppo perseguite in modo scriteriato e distorto, con l'auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.**

**La produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al soddisfacimento di corrispondenti consumi. Al contrario la produzione ricavata dall'impianto in oggetto non sembra concorre ad un equilibrato bilancio energetico locale, regionale, nazionale.**

**Augurandoci che le nostre osservazioni vengano attentamente valutate dai decisori, inviamo cordiali saluti.**

\*\* \*\*\* \*\*

**Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.**

Roma, 20 gennaio 2024

La Presidente  
Ing. Monica Tommasi

AMICI DELLA TERRA ONLUS  
Via Ippolito Nievo, 62 - 00153 Roma  
C.F.: 80425370584  
P.IVA: 02141761003